

CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro II - Del processo di cognizione Titolo III - Delle impugnazioni

Art. 353 Rimessione al primo giudice per ragioni di giurisdizione

Il giudice d'appello, se riforma la sentenza di primo grado dichiarando che il giudice ordinario ha sulla causa la giurisdizione negata dal primo giudice, pronuncia sentenza con la quale rimanda le parti davanti al primo giudice. Le parti debbono riassumere il processo nel termine perentorio di tre mesi [disp. att. c.p.c. [125](#)] dalla notificazione della sentenza [c.p.c. [285](#)].

Se contro la sentenza d'appello è proposto ricorso per cassazione [c.p.c. [360](#)], il termine è interrotto.